



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n. DCPST/A4/RS/ 600

Roma, 28 febbraio 2005

-Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI

-Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

e, per conoscenza:

-Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

-Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto del Ministro - SEDE
- Dipartimento P.S. - Ufficio per gli Affari
della Polizia Amministrativa e Sociale - SEDE

-Al Ministero delle Attività Produttive
D.G.E.R.M. - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

-All'Agenzia delle Dogane - Direzione Area Verifiche e Controlli
Via Mario Carucci,71 - 00143 ROMA

-Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione
Marittima e Interna - Viale dell'Arte, 18 - 00144 ROMA

-A tutte le Regioni per il tramite delle Prefetture -
U.T.G. Capoluoghi di Regione

- Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
- LORO SEDI

-Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda - CAGLIARI

-Al Commissario dello Stato nella Regione Sicilia - PALERMO

-Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

- TRIESTE

-Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA

-Al Commissario del Governo per la Provincia di BOLZANO

-Al Commissario del Governo per la Provincia di TRENTO

OGGETTO: Rilascio di pareri di competenza del Ministero dell'Interno e procedure di prevenzione incendi relative alle attività soggette al D.Lgs.334/99 e agli stabilimenti di lavorazione e deposito di oli minerali.

La legge 23 agosto 2004, n.239, concernente il "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", prevede il trasferimento alle Regioni o agli Enti Locali, dalle stesse delegati, delle funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato, fatta salva la disciplina in materia di rischi di incidente rilevante.

Limitatamente alle quattro fattispecie previste dal comma 56 dell'articolo unico della legge, le Regioni sono chiamate ad emanare atti autorizzativi attenendosi, nelle more della determinazione dei nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, alle norme dettate dal D.P.R. 420/94.

Le autorizzazioni saranno rilasciate dalla Regione competente sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Premesso quanto sopra, ed anche in relazione al contenuto del parere del Consiglio di Stato n.3510/2003 del 26 novembre 2003, in materia d'individuazione dell'autorità competente al controllo sulle attività industriali a rischi di incidente rilevante, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti di seguito riportati.

A) Stabilimenti costieri di lavorazione e deposito di oli minerali.

Rimangono valide le procedure definite con lettera circolare prot. n. DCPST/A4/RS/2600 dell'11 novembre 2004, emanata a seguito del parere del Consiglio di Stato n.4097/2003 del 10 dicembre 2003.

B) Attività e stabilimenti di lavorazione e deposito di oli minerali soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza (art.8 del D.Lgs.334/99).

Con riferimento all'art.4, comma 4, del D.P.R. 420/94, si ricorda che il parere di prevenzione incendi (nulla osta di fattibilità) che il Ministero dell'Interno deve esprimere all'Amministrazione competente



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

al rilascio dell'autorizzazione viene formulato dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.19 del D.Lgs.334/99, integrato dal funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito del procedimento di valutazione del rapporto preliminare di sicurezza finalizzato al rilascio del nulla osta di fattibilità di cui all'art.21, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Ai sensi del comma 5 del citato art.19, il funzionario di Pubblica Sicurezza può essere invitato a partecipare alle sedute del Comitato anche nel caso in cui la tipologia dello stabilimento, pur non ricadendo nel settore degli oli minerali, richieda un approfondimento di competenza dello stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per le procedure di prevenzione incendi ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, si fa riferimento al decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.334/99, tenendo conto anche di quanto disposto con lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/115 del 24 gennaio 2005.

C) Attività e stabilimenti di lavorazione e deposito di oli minerali soggetti agli artt. 6 e 7 del D.Lgs.334/99.

Il parere di prevenzione incendi che il Ministero dell'Interno deve esprimere all'Autorità competente per l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo stabilimento soggetto agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99, trattandosi comunque di attività a rischio di incidente rilevante, verrà formulato dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.20 del D.P.R.577/82.

In seno al Comitato potrà essere prevista la presenza dei rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti Locali indicati nell'art.19 del D.Lgs.334/99.

Analogamente, anche nel caso di presentazione di progetti di nuove attività industriali non ricadenti nel settore degli oli minerali ma soggette agli obblighi di cui agli artt.6 e 7 del D.Lgs.334/99, i pareri di competenza verranno espressi in sede di C.T.R. ex art.20 del 577/82.

Per l'espressione del parere in argomento, il Comitato potrà richiedere al gestore la presentazione della notifica di cui all'art.6 del D.Lgs.334/99 e disporre gli accertamenti sopralluogo ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 577/82.

Con l'occasione si rammenta che, in ogni caso, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, prima dell'inizio delle opere, il titolare dell'attività deve richiedere il parere di conformità sul progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con istanza redatta nei modi e con i contenuti di cui al decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 1998; tale parere di conformità dovrà essere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco anche sulla base delle valutazioni espresse dal C.T.R. nella composizione sopra indicata.

Si precisa che il gestore dovrà presentare alla Direzione Regionale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la notifica e la scheda di informazione di cui all'allegato V del D.Lgs.334/99 nei modi e nei termini previsti dall'art.6 dello stesso decreto legislativo, come già indicato nelle note prot. DCPST/A4/429 del 18 febbraio 2004 e prot. DCPST/A4/RS/1640 del 26 luglio 2004.

Per opportuna conoscenza e per l'attività di monitoraggio, le Direzioni Regionali e Interregionali



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile avranno cura di fornire comunicazione, in ordine ai pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale ed alle notifiche presentate dai gestori delle attività soggette al D.Lgs 334/99, anche alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali - di questo Dipartimento.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo dei capoluoghi di Regione sono pregate di volere trasmettere copia della presente circolare ai competenti uffici di ciascuna Regione.

Attesa la rilevanza della materia in argomento, che riveste carattere interdisciplinare tra competenze di diverse Amministrazioni, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

**IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)**